



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

DELIBERA N. 6

Seduta del 3 marzo 2004

OGGETTO: Bacino del fiume Tagliamento.
Adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla tutela delle risorse idriche.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di carenza di portata liquida sono presenti nel bacino del Tagliamento, soprattutto durante la stagione estiva con la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale anche in relazione alla presenza di fonti di inquinamento puntuale come quelle manifestatesi presso l'abitato di Tolmezzo;

CONSIDERATO che lo Schema Previsionale e Programmatico approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n° 2 del 30 ottobre 1990 nella parte IV al par. IV.4 punto 1, ha definito le situazioni critiche per il sistema fisico e ambientale con individuazione delle cause;

CONSIDERATO che nel "*documento di definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque*" approvato dal Comitato Istituzionale in data 3 marzo 2004 con delibera n° 5, nella fase conoscitiva ha recepito gli schemi preliminari della pianificazione di bacino di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 30.10.1990;

CONSIDERATO che il sopraccitato documento di definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque ha individuato gli obiettivi prioritari, nonché la tutela prioritaria degli acquiferi sotterranei alimentati dal Tagliamento, al fine di invertire i fenomeni di abbassamento delle falde;

CONSIDERATO lo "Schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico" di cui all'art. 2 bis della L. 283 del 4.8.1989, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 6 dell'11.6.1992;

CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.267/98 e della L.365/2000, con delibera n.1 del 3 marzo 2004,



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

ha adottato il "progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Tagliamento";

CONSIDERATO che il piano di bacino è uno strumento complesso a formazione progressiva e che la definizione del minimo deflusso vitale, come della relativa misura anticipatoria denominata portata di rispetto, consente una ravvicinata salvaguardia degli equilibri del sistema fluviale, assumendo nel contempo la forza di misura di salvaguardia ed il contenuto di uno specifico piano stralcio funzionale alla pianificazione di bacino, proprio in base alla molteplicità di studi, elaborazione di dati, di analisi tecniche e di recepimento dei soprarrichiamati schemi;

CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale con delibera n°7 del 18 dicembre 2001 aveva pertanto adottato misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto, successivamente integrate e modificate con delibera n° 2 del 1 agosto 2002;

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, successivamente prorogato al 31 dicembre 2004;

CONSIDERATO che l'Ordinanza di Protezione Civile del 14 febbraio 2002 (G.U. n. 45 del 22.2.2002) all'art.6 prevede che, per l'adempimento delle proprie funzioni, il Commissario Straordinario può avvalersi della collaborazione della competente Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 125 della Giunta Regionale in data 23 gennaio 2003, ha identificato, per ciascun corpo idrico significativo, quale il fiume Fella ed il fiume Tagliamento, le seguenti classi di qualità:

- fiume Fella: buono
- fiume Tagliamento alla sorgente: elevato;
- fiume Tagliamento a Tolmezzo – Ponte Avons: buono;
- fiume Tagliamento ad Amaro: scadente;
- fiume Tagliamento ad Ospedaletto: sufficiente;
- fiume Tagliamento a Latisana: scadente;

CONSIDERATO che, in relazione alla risultanze della predetta classificazione, l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riconosce la possibilità di adottare per tutti i corpi idrici misure atte ad impedire un ulteriore degrado;

CONSIDERATO che la legge regionale n° 28 del 27 novembre 2003 stabilisce in via transitoria, la portata di minimo deflusso vitale in 4 l/s km², in attesa delle determinazioni dell'Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che con DPGR 7 agosto 2003 n.0278/pres, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha emanato un apposito regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'art.1 comma



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

4 della legge regionale n° 28 del 27 novembre 2003, da applicare in situazioni di deficit idrico;

CONSIDERATO che l'analisi delle serie storiche delle portate di magra disponibili per il reticolo idrografico del bacino del Tagliamento e le valutazioni rese dal servizio idrografico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione degli episodi di sofferenza idrica registrati durante l'estate 2003, indicano l'opportunità tecnica di suddividere il bacino idrografico del fiume Tagliamento in quattro aree omogenee, ciascuna caratterizzata da uno specifico valore unitario della portata di rispetto, allo scopo di tenere conto della diversa caratterizzazione idrologica del reticolo, indotta non solo dall'articolato regime di precipitazione, ma anche dalla naturale evoluzione morfologica che gli alvei fluviali subiscono procedendo da monte verso valle;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere quanto prima all'esecuzione di indagini e studi di carattere applicativo finalizzati alla individuazione della portata di minimo deflusso vitale sull'intero reticolo idrografico del bacino del Tagliamento, quale premessa fondamentale per corrispondere alle problematiche sopra esposte;

VISTO il parere n. 6/2001 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 18 aprile 2001, che ha ritenuto necessario prevedere misure idonee per l'adozione della portata di rispetto per i corsi d'acqua facenti parte del bacino del Tagliamento;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare;

- l'art. 3, comma 1, lettera i);
- l'art. 17;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed in particolare l'art.3;

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- i commi 1 e 2 dell'art.1;
- il comma 2 dell'art. 4;
- gli artt. 19, 20;
- i commi 1 e 2 e 5 dell'art. 22;
- gli artt. 26 e 32;

VISTO il D. Lgs. 12 luglio 1993 n 275;

VISTO la Direttiva 2000/60CE del 23 ottobre 2000;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306;

RICHIAMATO nelle finalità lo Schema Previsionale e Programmatico previsto dall'art.31 della legge 18 maggio 1989 n° 183;

RICHIAMATO il "*documento di definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque*" di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 approvato dal Comitato Istituzionale in data 3 marzo 2004 con delibera n° 5;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

RICHIAMATO lo "Schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico" di cui all'art. 2 bis della L. 283 del 4.8.1989;

RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

CONSIDERATO che nella riunione tenutasi ad Osoppo il 1° novembre 2001 tra Autorità di Bacino, Regione Friuli Venezia Giulia e Comunità locali dell'Alto Tagliamento il Presidente della suddetta Regione ha auspicato l'apertura di uno "sportello" dell'Autorità di bacino con sede ad Udine al fine di avere un collegamento continuo con le Comunità locali;

DELIBERA

ART. 1 - Obiettivi delle misure di salvaguardia

In relazione agli obiettivi e alle priorità di intervento indicati dall'Autorità di bacino nel documento "*di definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque*" nonché nello Schema Previsionale e Programmatico entrambi richiamati in premessa, ed allo scopo di contenere ulteriori processi di degrado dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee nel bacino del Tagliamento, sono adottate le norme di salvaguardia di cui agli articoli successivi.

ART. 2 - Efficacia delle misure di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dalla legge 493/93, le misure di salvaguardia di cui alla presente deliberazione, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di tutela delle acque del bacino del Tagliamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

ART. 3 - Definizione della portata di rispetto

Al fine di garantire la tutela della biocenosi acquatica e l'utilizzo equilibrato della risorsa idrica, è fissata, in fase di prima applicazione, in corrispondenza di qualsivoglia sezione del reticolo idrografico superficiale del bacino del Tagliamento, la portata di rispetto, cioè quella portata da far transitare a valle di tutte le opere di presa esistenti ed al di sotto della quale non può essere esercitata alcuna derivazione o prelievo di risorsa idrica.

ART. 4 - Quantificazione della portata di rispetto

Al fine di quantificare la portata di rispetto, il bacino del fiume Tagliamento è suddiviso in quattro aree omogenee come cartografate



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

nelle allegate Tavole 1,2,3,4, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Le aree omogenee sono così definite:

- Area omogenea A: caratterizzata da una portata di rispetto per unità di superficie pari a $4,0 \text{ l/s} \times \text{Km}^2$;
- Area omogenea B: caratterizzata da una portata di rispetto per unità di superficie pari a $5,0 \text{ l/s} \times \text{Km}^2$;
- Area omogenea C: caratterizzata da una portata di rispetto per unità di superficie pari a $6,0 \text{ l/s} \times \text{Km}^2$;
- Area omogenea D; caratterizzata da una portata di rispetto per unità di superficie pari a $3,0 \text{ l/s} \times \text{Km}^2$.

La portata di rispetto è calcolata moltiplicando la portata di rispetto specifica propria dell'area omogenea sulla quale è ubicata l'opera di presa per la superficie del bacino idrografico che viene sottesa dall'opera di presa stessa, espressa in chilometri quadrati. La portata di rispetto così risultante si intende espressa in litri al secondo.

Per le sorgenti, per le acque di risorgiva, ovvero per i corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione, la portata di rispetto è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua valutata sugli ultimi cinque anni; ove non si dispongano dei dati di portata minima continua, la portata di rispetto è calcolata nella misura pari a un nono della portata media annua.

In qualsiasi altro caso di indisponibilità di dati idrologici, le portate di rispetto fluenti a valle dei manufatti di captazione, devono risultare maggiori o uguali ad un nono della portata media utilizzata.

Nei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, e per gli effetti dell'art. 146, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 490/99, la portata di rispetto, di cui ai precedenti commi del presente articolo, per nuove istanze di derivazione ad uso diverso da quello idropotabile, non può risultare inferiore a 50 l/s.

L'individuazione della portata di rispetto, secondo le modalità sopra specificate, non pregiudica in ogni caso la possibilità di eseguire appropriate indagini a carattere sperimentale rivolte a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra i deflussi minimi e la tutela dell'ecosistema acquatico, anche in ambiti territoriali limitati del bacino.

Nell'ipotesi si configuri una situazione di deficit idrico, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, sulla base di una opportuna documentazione tecnica predisposta dai Servizi Idrografici regionali competenti per territorio, dichiara, con proprio provvedimento, lo stato di sofferenza idrica. In tale provvedimento il Segretario Generale può individuare eventuali temporanee riduzioni della portata di rispetto del fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto, in Comune di Gemona del Friuli.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

ART. 5 – Disposizioni particolari concernenti il fiume Tagliamento presso l'abitato di Tolmezzo

In relazione alla particolare condizione di criticità ambientale ed idrobiologica, nella quale si trova il Fiume Tagliamento in corrispondenza dell'abitato di Tolmezzo, il Segretario Generale d'intesa con la Regione, può incrementare il valore delle portate di rispetto in corrispondenza delle sezioni di prelievo poste a monte della citata località.

ART. 6 - I rinnovi e le nuove istanze di derivazione

In attesa dell'entrata in vigore dei piani di tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, il rinnovo delle piccole e grandi derivazioni, è limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione. Analogamente vale per le istanze di nuove derivazioni.

Il rinnovo ovvero il rilascio di nuove concessioni avviene secondo i criteri ed i principi enunciati dalle presenti misure di salvaguardia, così come indicato al successivo articolo 7.

E' prevista una deroga per le grandi e piccole derivazioni ad uso potabile, per le quali il periodo è esteso a quindici anni.

In sede di rilascio ovvero di rinnovo di grandi o piccole derivazioni, le Autorità competenti curano di introdurre nelle concessioni e nei disciplinari clausole di salvaguardia degli interessi pubblici di carattere generale, in modo che presso le opere di presa sia garantita la possibilità di rimodulare, in ogni tempo, quantità derivate o rilasciate, in relazione agli obiettivi di pianificazione di bacino, secondo i criteri ed i principi enunciati dalle presenti norme.

I titolari di derivazioni d'acqua regolarmente assentite, ove gli obblighi derivanti dal rispetto delle presenti norme comportino una riduzione della portata media annua prelevata, possono richiedere una riduzione del canone demaniale di concessione, per l'aliquota di portata non utilizzata, all'amministrazione concedente, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione tecnica attestante l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, commi 5 e 6 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'effettuazione dei rilasci dalle opere di presa non costituisce presupposto per la corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva, laddove spettante, la prevista riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 7 - Utilizzo delle derivazioni e portata di rispetto

Tutte le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da assicurare il mantenimento del valore prescritto della portata di rispetto immediatamente a valle dell'opera di presa.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Ove la portata fluente sia inferiore alla portata di rispetto non può essere praticata alcuna derivazione. A tal fine le opere di presa a servizio delle nuove derivazioni, nonché quelle asservite alle derivazioni esistenti, sono rispettivamente progettate o modificate in modo da assicurare anzitutto il mantenimento della portata di rispetto e, subordinatamente, la sussistenza del prelievo.

L'eventuale inidoneità dei manufatti di presa a servizio di derivazioni esistenti nei riguardi della immediata e puntuale ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente art. 4, viene asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e trasmessa dal titolare della concessione agli Uffici regionali competenti, unitamente al progetto di adeguamento dei manufatti di presa, entro 120 giorni dalla data dell'avviso di adozione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

La medesima Autorità ha facoltà di concedere, per l'esecuzione delle modifiche ai manufatti di presa ed in relazione all'entità delle stesse, fino ad un massimo di mesi ventiquattro dalla data di approvazione del relativo progetto.

ART. 8 - Manutenzione dei pozzi di prelievo d'acqua

Al fine di preservare gli acquiferi sotterranei, tutti i punti di prelievo da pozzo presenti nel bacino idrografico del fiume Tagliamento, entro un anno dalla data di adozione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono dotati di idonei dispositivi di misura e di regolazione delle portate prelevate, allo scopo di assicurare l'interruzione del flusso idrico proveniente dalla falda ad ogni cessare dell'utilizzazione controllata del pozzo.

ART. 9 - Attività di monitoraggio e acquisizione di dati

L'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni e gli enti interessati, al fine di acquisire dati funzionali alla pianificazione di bacino promuove:

- a) campagne di misura e di monitoraggio delle portate superficiali, dei livelli piezometrici della falda, nonché dei parametri biologici e di qualità utili a caratterizzare gli effetti del regime di rilasci fissati dalle presenti norme sullo stato di qualità delle acque e sulle comunità animali e vegetali presenti; a tal fine, per la sola durata della campagna di misura ed in relazione alle finalità scientifiche dell'indagine stessa, il Segretario Generale, d'intesa con la Regione, valuta una transitoria deroga al regime delle portate di rispetto fissate dalla presente delibera, limitatamente alle opere di presa interessate dall'esercizio sperimentale;
- b) previa la necessaria collaborazione dei soggetti titolari di concessione, studi di settore finalizzati ad identificare gli impatti economici connessi all'attuazione del presente provvedimento nei riguardi delle maggiori utenze idriche, con



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

particolare riguardo alle attività di produzione idroelettrica ed alle attività agro-colturali.

ART. 10 - Campionamento delle derivazioni

Sulla base delle informazioni raccolte dagli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo forestale regionale ed ogni altra Autorità con compiti di polizia delle acque, vigilano sul rispetto dei predetti obblighi, mediante controlli a campione, avvalendosi, se del caso, del supporto del servizio idrografico competente per territorio.

Sono fatte salve più restrittive regolazioni di portata delle derivazioni in atto o in progetto per le quali siano stati precedentemente definiti e/o prescritti rilasci d'acqua alla presa, maggiori della portata di rispetto definita all'art. 4.

Le situazioni di inottemperanza delle norme da parte dei soggetti titolari di concessione costituisce presupposto per l'attivazione, presso le sedi competenti, ai sensi della legislazione vigente, della procedura di revoca della concessione stessa, salvo che i fatti non diano luogo a decadenza.

ART. 11 - Pubblicazione

La presente deliberazione ovvero l'avviso di adozione della presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove, chiunque sia interessato, possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa.

ART. 12 - Deposito

La presente deliberazione, comprensiva della cartografia allegata composta di n. 4 tavole, è depositata presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione Generale della Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici), le Province interessate.

ART. 13 - Apertura dello sportello

Allo scopo di perseguire un adeguato collegamento funzionale tra Autorità di Bacino, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comunità locali insistenti nei bacini dell'Isonzo, del Tagliamento e del Livenza è autorizzata, in via sperimentale, l'apertura di uno "sportello" dell'Autorità di bacino a Udine.

Il Segretario Generale è incaricato di fissare tempi, modi e condizioni, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

per la suddetta apertura sperimentale e di valutare, al termine di un anno dalla disposta apertura, se si sia raggiunto il risultato prefissato.

Roma, 3 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ing. Antonio Rusconi)

IL PRESIDENTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

(On.le Altero Matteoli)